

STATUTO

LA LUCE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERIALE SV VIA AURELIA 129/3

Numero REA: SV - 162663

Codice fiscale: 01621130093

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

2 di 47

quello risultante dal libro dei soci.

1.6. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa, essendo mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della

	Legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo	
	sociale. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Coopera-	
	tive Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o con terzi:	
	-progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative	

	produttive, di servizi commerciali al fine di consentire	
	l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate	
	che altrimenti non avrebbero nessun' altra opportunità, quindi	
	la cooperativa, anche tramite soci - lavoratori o lavoratori	
	dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emargina-	
	ti, a disagio ecc., potrà attivare direttamente, in convenzio-	
	ne, o in appalto le seguenti iniziative, a titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo:	
	1. fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti	
	sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni,	
	le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pu-	
	litori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta,	
	smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e	
	di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differen-	
	ziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipu-	
	lare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le	
	sue elencate attività;	
	2. servizio di trasporto di persone o cose;	
	3. facchinaggio e tutte le attività preliminari e da comple-	
	mento al facchinaggio stesso compreso: invaco, legatura, pesa-	
	tura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in	
	consegna, recapito in loco, ecc.;	
	4. gestione, manutenzione di impianti a destinazione colletti-	
	va: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi,	
	palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;	

	5. servizi di portierato, ecc.;	
	6. trasporto merci per proprio e conto terzi;	
	7. attività di varia qualifica professionale a tempo determi- nato;	
	8. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di va- rio genere;	
	9. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e tratta- tive di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;	
	10. prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica, logica e fisica;	
	11. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;	
	12. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;	
	13. previo adeguamento della propria posizione contributiva potrà inoltre fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere;	
	14. fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	15. fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alber- ghiere e turistiche;	

16. provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire	
mense e self-service all'interno di strutture ricettive, a-	
ziendali e pubbliche;	
17. gestire in maniera diretta strutture ricettive, di risto-	
razione e turistiche;	
18. gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti	
sportivi;	
19. provvedere alla commercializzazione di attrezzature e ma-	
teriale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e comunità;	
20. gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione	
di convegni, congressi, seminari e simili;	
21. promuovere l'addestramento e la specializzazione della ma-	
nodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi	
corsi di formazione professionale;	
22. la gestione di attività di sensibilizzazione e di anima-	
zione della comunità locale entro cui la società opera al fine	
di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e	
all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazio-	
ne a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporanea-	
mente, in proprio o per conto terzi:	
* aziende agricole in proprietà o in affitto;	
* attività di conservazione e trasformazione di prodotti agri-	
coli in proprio o acquistati,	
* lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
* attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	

	* attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	* organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, florovivaistiche;	
	* produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;	
	23. disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;	
	24. progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc....), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
	25. attività di trasloco pubblico e privato;	
	26. dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero;	
	27. progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consoli-	

	damento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la	
	gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi	
	scuola;	
	28. progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terra-	
	cotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battu-	
	to, ecc.;	
	29. attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di sup-	
	porto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori del-	
	la programmazione, della progettazione e della pianificazione	
	a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone	
	eventualmente anche gli aspetti promozionali;	
	30. la promozione e la partecipazione a ricerche sulla diver-	
	sabilità suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli	
	Enti, le Cooperative ed i Consorzi;	
	31. l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o	
	programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di im-	
	prenditorialità, con particolare riguardo per le persone a di-	
	sagio, emarginate e svantaggiate;	
	32. la programmazione e realizzazione di formazione e, in par-	
	ticolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le	
	capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa,	
	tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di	
	occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, di-	
	soccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di	
	riqualificazione e di riconversione.	

	33. esercitare l'attività di costruzione, ristrutturazione e	
	rifiniture particolari, manutenzione ed assistenza tecnica	
	nell'edilizia civile e industriale; nell'impiantistica ad alta	
	e bassa tecnologia (idraulica, elettrica, elettronica, pneuma-	
	tica, meccanica e conseguenti applicazioni) sia in ambito ci-	
	vile terrestre, sia armatoriale navale, nonché il relativo no-	
	leggio di attrezzature e ponteggi;	
	34. l'esecuzione di lavori di movimento terra, escavazione ,	
	sbancamenti , tinteggiature, finiture e piccoli lavori di ma-	
	nutenzione;	
	35. lavori di bonifica dei letti dei fiumi, torrenti e canali,	
	nonché di rafforzamento dei relativi argini, lavori di dece-	
	spugliamento, bonifica e rafforzamento dei sentieri e mulat-	
	tiere di bassa e alta montagna e manutenzione giardini;	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	-concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia	
	sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del credi-	
	to ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	-curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immo-	
	bili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello	
	scopo sociale;	
	-incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con fina-	
	lità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.)	
	allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e	
	materiali di vita dei soci;	

11 di 47

lamento approvato dall'Assemblea dei soci;

-la Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la
elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative
diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgi-
mento delle attività in seno alla società stessa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-
nenti alle seguenti categorie:

-soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavo-
ro, attitudine e specializzazione, possono partecipare diret-
tamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attivi-
tà lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge
numero 381/91;

b) soci lavoratori;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli ef-
fetti della Legge 381/91. Possono altresì esser socie persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative

	sociali;	
	-possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	-in nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o par-	
	tecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo am-	
	ministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa;	
	-possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del Co-	
	dice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non po-	
	trà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo so-	
	ci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto che intendano completare	
	la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio in-	
	serimento nella cooperativa.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'articolo 2476, comma 2 e 3, del	
	Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto socia-	
	le che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	

	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	

	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) l'aspirante socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo, specificando:	
	-il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;	
	-l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	-l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	-di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale re-	
	golamento interno e le deliberazioni prese dagli organi socia-	
	li competenti;	
	-le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	-le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	-copia del documento d'identità;	
	-copia del titolo di studio;	
	-certificato del casellario giudiziario;	
	-stato di famiglia;	
	-documentazione attestante le proprie esperienze professionali	

	attinenti le attività svolte dalla cooperativa;	
	- Curriculum Vitae.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Co-	
	dice Civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informa-	
	zioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, e l'inesistenza di incom-	
	patibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discri-	
	minatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività eco-	
	nomica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed	
	è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante	
	socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascor-	
	so un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di	
	ammissione diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- taxa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di se-	
	greteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su pro-	
	posta dell'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) i soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre

cooperative che perseguano identici scopi sociali ed implichi-

no un'attività concorrente, né, senza espresso assenso

dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordinato

a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo o

affine a quello della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei

soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-

milio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-

operativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-

oglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non

può essere parziale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali.;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

d) che non rispetti le regole del presente statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articolo 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamen-	
	to interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/01	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specifica-	
	to nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che in-	
	feriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	

	dell'Organo amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno	
	di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uf-	
	fici, per fallimento del socio.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluz-	
	ione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 39 e	

seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-

mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 100,00.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di €100,00.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compre-	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
	di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-	
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-	
	dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	diate i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	
	to tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno	
	(31) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrati-	
	vo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	

• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

• emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori ,
dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quanti-
tà e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la
Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-
posito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura
dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R,
inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del
giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Ita-
lia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-
ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello
della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa
partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammi-

nistratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione

e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-
ventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al
precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i
conferimenti;

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente
del Collegio sindacale;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
ministratori ed ai Sindaci;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
ci;

8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-
gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-

	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al prece-	
	dente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque (5) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, e-legge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitutivo.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un peri-

	odo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	o anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio	
	Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in	
	altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con let-	
	tera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsia-	
	si mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscon-	
	tro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la po-	
	sta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-	
	nica e allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque gior-	
	ni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la	
	maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni so-	
	no prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori	
	presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore	
	che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute an-	
	che non consecutive, può essere considerato decaduto ad insin-	
	dacabile giudizio dell'organo amministrativo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di ammini-	

strazione è stato riconosciuto.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione,
nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro:

-curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

-redigere i bilanci di esercizio;

-compilare eventuali regolamenti interni;

-deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti

all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare

beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie fa-

coltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipo-

teche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,

scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari

in genere;

-compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di

credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti

correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovven-

	zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	-conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non	
	soci;	
	-trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso	
	comune;	
	-istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresen-	
	tanza;	
	-assumere e licenziare il personale della società, fissandone	
	le mansioni e le retribuzioni;	
	-deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei	
	soci;	
	-concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	-impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rap-	
	presentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali,	
	come meglio previsto nel successivo articolo 25;	
	-deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	-curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali	
	obbligatori e sussidiari.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi so-	
	lo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	

	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	33.1. Rappresentanza della società	
	La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche	
	in giudizio, al Presidente e al vice Presidente disgiuntamen-	
	te. Per operazioni di importo superiore ad € 30.000,00 (tren-	
	tamila/00) è necessaria la firma congiunta del Presidente e	
	del Vice Presidente a pena di inefficacia degli atti compiuti.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	

e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo.

	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	

dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad esempio quelle:

- a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei

	loro confronti.	
	La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura	
	prevista dalla Camera di Commercio territorialmente competente	
	con riferimento alla sede della società, in vigore alla data	
	in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure,	
	in base alla procedura di altro organismo di conciliazione i-	
	scritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero del-	
	la Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle	
	parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro	
	60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso perio-	
	do che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla	
	cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al Decreto Legislativo numero 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 40.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00	

	(tremila/00). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-	
	vati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice	
	di Procedura Civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo nume-	
	ro 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'articolo 36 del Decreto Legislativo numero 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'articolo 35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/03, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anti-	
	cipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, numero 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.